



Unione dei Comuni Comunità Collinare Colline Alfieri

COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI

PROVINCIA DI ASTI

San Damiano d'Asti (AT) – sede: p.zza Libertà n. 2 – c.a.p. 14015 – tel. +39.0141.975056 fax 01414.982582 – p.i./codice fiscale 00086030053 – Sito Internet: www.comune.sandamiano.at.it - Indirizzo E-mail: segreteria@comunelandamianoastit.it

SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PROMOZIONE TURISTICA

-REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI- RIORDINO DEL SETTORE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

TITOLO I

PARTE I – PREMESSA

Art. 1 – Ambito di applicazione

1.1) Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 31/03/1998 n. 114, della L.R. 12/11/1999, n. 28, del Dlgs n. 59/2012 e delle Direttive relative ai servizi del mercato interno, nell'ambito della reistituzione dei mercati esistenti, ai fini dell'aggiornamento dei relativi atti istitutivi rispetto agli attuali presupposti normativi, senza modifica sostanziale delle aree già esistenti, a garanzia della continuità di riferimento per il consumatore.

Art. 2 – Definizioni

2.1) Agli effetti della presente norma:

- per “**D.Lgs n. 114/1998**” si intende il D.Lgs. 31.08.1998 n. 114 – Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4 comma 4 della Legge 15 marzo 1997 n. 59;
- per “**Legge Regionale**” la legge della Regione Piemonte del 12.11.1999 n. 28- Disciplina, sviluppo e incentivazione del Commercio in Piemonte, in attuazione del D.Lgs. del 31.03.1998 n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni (Legge Regionale n. 37 del 30.12.2003);
- per “**Indirizzi Regionali**” la Delibera del Consiglio Regionale del 01.03.2000 n. 626-3799 - Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del D.Lgs. n. 114/1998 ;
- per **Delibera della Giunta Regionale del 2.04.2001 n. 32-2642** – la Delibera recante “ Legge Regionale del 12.11.1999 n. 28 -art. 11 – Commercio su Area Pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico/amministrative del settore, e le Delibere della Giunta Regionale del 17.12.2001 n. 85- 4860 e n. 86-4861;
- per “**Legge Regionale n. 13 del 27 luglio 2011**” le Disposizioni urgenti in materia di commercio”;
- per “**Ordinanza Ministro della Salute**” l'Ordinanza O.M. del 03/04/2002 recante “ Requisiti igienico- sanitari per il commercio di prodotti alimentari sulle aree pubbliche;
- per **D.Lgs n. 228/2001**, così come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 5/2011 convertito, il decreto legislativo recante “ Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”;

- per **DGR n 20-380 del 26 luglio 2010** e smi le " Disposizioni sul commercio su area pubblica. Indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica"
- per " **D.G.R n. 25 -12456 " del 10.05.2004** le " Indicazioni operative per il commercio di prodotti alimentari sulle aree pubbliche ";
- per " **TULPS**" il Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza n. 773/1931 e il relativo Regolamento di attuazione;
- per " **Riforma sui controlli di sicurezza alimentare** " il D.lgs. 193/2007 e D.G.R 26.11.2007 n. 79-7605;
- per **D.lgs del 26 marzo 2010 n.59** (artt.nn. 70-71) il Decreto recante " Attuazione della direttiva 2006\123\CE relativa ai servizi del Mercato Interno ";
- per **D.L.201/2011**,convertito in legge n.214/2011 il cosiddetto Decreto Salva-Italia;
- per **D.L.1/2012** ,convertito in legge n.27/2012 il cosiddetto Decreto Liberalizzazioni o Decreto Cresci-Italia ;
- per **Intesa della Conferenza Unificata Stato Regioni** la Conferenza svoltasi in data 5.7.2012 con cui sono stati stabiliti i criteri di assegnazione dei posteggi, dando attuazione alla disposizione contenuta nell'art.70 comma 5 del D.lgs. n.59/2010;
- per " **autorizzazione di tipo A**" l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione;
- per " **autorizzazione di tipo B**" l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche purchè in forma itinerante;
- per " **Ordinanza n 1/2002**" l'Ordinanza Sindacale recante " Disposizioni transitorie in attesa di adozione di nuovo regolamento comunale ai sensi della L.R . n. 28 del 12/11/1999;
- Per " **Ordinanze**" le Ordinanze Sindacali, Dirigenziali e Comunali .

Art. 3 -Prescrizioni generali

- 3.1) Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione , sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che disciplinano lo svolgimento dell'attività del commercio su area pubblica del Comune di San Damiano d'Asti, così come previsto dal D.lgs. n. 114/1998 art. 28 , dalla L.R. n. 28/99 ,dal D.lgs. n 59\2012 e dal recepimento della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ;
- 3.2) Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, i posteggi singoli esterni alle reti mercatali, come sosta prolungata e gli eventuali spazi per le temporanee.

PARTE II - ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 4 -Programmazione Comunale

- 4.1) Il Comune di San Damiano d'Asti adotta il presente Regolamento in sintonia con il disposto dell'art. 28, commi 15 e 16 del D.lgs. n. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenenti gli Indirizzi Regionali ed i Criteri Regionali;
- 4.2) Il Comune di San Damiano d'Asti , così come identificato dall'art 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come un Comune appartenente alla Rete secondaria - Comune Intermedio;
- 4.3) Il Comune di San Damiano d'Asti, sulla base delle caratteristiche economiche locali, al fine di assicurare miglior funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con i punti di vendita a posto fisso o con le altre forme di distribuzione, determina che il commercio su aree pubbliche sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite nel rispetto della consuetudine locale.

Art. 5 –Tipologie di mercato

- 5.1) A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art 28 del D.Lgs. n. 114/1998 e degli artt. 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su aree pubbliche:
- Aree per l'esercizio del commercio su area pubblica a cadenza settimanale
 - Aree per l'esercizio del commercio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche
 - Aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee
 - Aree per manifestazioni fieristiche
- 5.2) Sono confermati i sottoindicati mercati in atto all'entrata in vigore del presente Regolamento:
- mercato del Lunedì
 - Piazza Alfieri con generi alimentari con assortimento misto come da autorizzazioni in essere come da successivo punto 5.10,
 - Piazza Camisola (produttori agricoli – extralimentari – fiori e piante),
 - Piazza Rino Rossino (alimentare),
 - Piazza Libertà (extralimentare),
 - Corso Roma (extralimentare),
 - Piazza Giovanni XXIII (barbatelle, piante da frutta e da giardino con cadenza settimanale, macchine agricole);
 - mercato del Mercoledì di Piazza Camisola per i produttori agricoli, con cadenza settimanale;
 - mercato del Venerdì
 - Piazza Camisola per i produttori agricoli,
 - Piazza 1275 (ala coperta mt. 9,30 x mt. 49,30) con generi alimentari con assortimento misto come da autorizzazioni in essere o comunque tali da garantire l'assortimento merceologico, con cadenza settimanale come da successivo punto 5.10
 - mercato della Domenica
 - Piazza Camisola per i produttori agricoli,
 - Piazza 1275 (ala coperta mt. 9,30 x mt. 49,30) generi alimentari con assortimento misto come da autorizzazioni in essere o comunque tali da garantire l'assortimento merceologico, con cadenza settimanale come da successivo punto 5.10;
 - Fiera di San Giuseppe, con cadenza ultramensile;
 - Fiera dei Santi, con cadenza ultramensile;
- 5.3) Si rimanda a successivo provvedimento amministrativo la definizione delle superfici occupate e le relative planimetrie;
- 5.4) I giorni mercatali restano fissati ai giorni settimanali di Domenica, Lunedì, Mercoledì, Venerdì. Eventuali ulteriori giorni mercatali potranno essere istituiti con Deliberazione del Consiglio Comunale;
- 5.5) L'orario di inizio e di conclusione dell'attività all'interno dei mercati è definito all'art 25 del presente Regolamento;
- 5.6) Nel caso di svolgimento di manifestazioni di natura complessa afferenti in parte al regime giuridico di cui alla L.R. n 31 del 28\11\2008 e smi recante “ Promozione e sviluppo del sistema fieristico del Piemonte” ed in parte alla disciplina del commercio su aree pubbliche, dovrà darsi atto della duplicità di caratteristiche e di normativa di presupposto;
- 5.7) L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre idonee aree per esigenze di tutela di pubblico interesse, sicurezza sanitaria o altri eccezionali motivi dovuti a cause di forza maggiore, nel rispetto delle disposizioni regionali in merito, previa adozione da parte del Sindaco (o del Dirigente competente) di motivata ordinanza, preventivamente segnalata agli operatori interessati. Qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrano manifestazioni o spettacoli a carattere eccezionale e transitorio, gli spostamenti dovranno essere concordati tra il Comune e i Rappresentanti del mercato mediante firma di atto d'impegno tra il Comune e i Rappresentanti stessi, eccetto che per le Fiere di San Giuseppe, dei Santi e per i giorni festivi, in cui gli spostamenti dovranno essere concordati con i singoli operatori interessati e gli organizzatori dell'evento;
- 5.8) Vengono individuate le aree di riserva da utilizzare in caso di impossibile utilizzo totale o parziale, per causa di forza maggiore, come dal seguente prospetto, da utilizzare previa valutazione delle esigenze che di volta in volta emergono:

AREE DI RISERVA
BALUARDO MONTEBELLO
BALUARDO PALESTRO
PIAZZA 1275 – lato esterno in capo all’ala e lato parcheggio
PIAZZA RINO ROSSINO
PIAZZA CAMISOLA – lato produttori
PIAZZA IV NOVEMBRE
PIAZZA GIOVANNI XXIII
PIAZZA CAVALLARO
AREA INDUSTRIALE

- 5.9) Si individuano le aree di sosta prolungata, fuori mercato in piazza IV Novembre – Area Industriale (1 posteggio per alimentarista o produttore agricolo ortofrutticolo) e area antistante il Cimitero Comunale (durante la Commemorazione dei Defunti - n. 2 posteggi per caldarroste, fiori e accessori funerari);
- 5.10) Per ottimizzare il mercato, sotto l’aspetto del suo assortimento merceologico, si conferma e consolida la ripartizione per comparti distinti o se mancanti per generi alimentari dei posti banco del mercato del lunedì, venerdì e della domenica per il migliore e più completo servizio reso al consumatore, nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e inteso come limite qualitativo per una migliore utilizzazione e miglior equilibrio della domanda/offerta.

Art. 6 – Esercizio del commercio itinerante

- 6.1) È commercio ambulante itinerante (tipo B) quello svolto su aree pubbliche o al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell’apposita autorizzazione di cui al D.Lgs. n. 114/1998;
- 6.2) Il commercio ambulante itinerante su aree pubbliche per non più di 1 ora e con spostamenti successivi di almeno 500 metri, è comunque vietato nelle seguenti aree:
- aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D.L.vo 285/1992 e s.m.i (Codice della Strada)
 - portici
 - fronte Chiese, Scuole, Istituti Bancari, Case di Riposo e Cimitero Comunale o siti sensibili, tranne quanto disposto dall’art. 5.9
- 6.3) È vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale, salvo specifica ed eccezionale autorizzazione comunale;
- 6.4) I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante su area pubblica devono osservare l’orario stabilito dal Comune per l’orario di mercato; l’attività è vietata nei giorni mercatali ad almeno 200 metri dalle aree mercatali e nelle zone ove vige divieto di sosta, non prima delle ore 8,00 e non dopo le ore 13,00 e comunque sono tenuti al rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente in materia;
- 6.5) È comunque fatta salva la possibilità di limitare l’esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di rispetto del codice stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 7 – Vendita da parte di produttori agricoli

- 7.1) Si considerano agricoltori, agli effetti del presente Regolamento, gli imprenditori agricoli costituiti come persone fisiche, i loro consorzi o cooperative, nonché gli imprenditori agricoli costituiti come società di persone, che svolgono in modo autonomo attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei loro prodotti, in possesso di partita iva per l’agricoltura e iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio;
- 7.2) I produttori agricoli, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all’art. 8 della legge 29/12/1993 n. 580 e s.m.i, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o

trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, ai sensi del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, fatti salvi presupposti e requisiti di legge ;

- 7.3) I produttori agricoli singoli o associati possono vendere direttamente i prodotti ottenuti in modo prevalente dai loro fondi per coltura o allevamento , su area pubblica , previo rilascio della concessione del posteggio a seguito comunicazione contenente la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo ai sensi del D.Lgs n. 228 del 18 maggio 2001 e della Legge n. 59 del 09 febbraio 1963;
- 7.4) L'agricoltore che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante è soggetto a preventiva comunicazione al Comune dove ha sede l'azienda di produzione ; tale vendita può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione, , ai sensi dell'art.27 del D.L.n.5/2011 di modifica all'art.4 comma 2 del D.Lgs.n.228/2001, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente in materia nonché alla disponibilità di concessione dell'area;
- 7.5) Tra i prodotti contemplati nella vendita vanno compresi i prodotti derivati dalle attività connesse , che rientrino comunque nell'esercizio normale dell'agricoltura;
- 7.6) Il Sindaco o il Responsabile del servizio può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari , compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole, atti a verificare la corrispondenza delle prevalenze dei prodotti ottenuti dalla conduzione;
- 7.7) Il commercio da parte dei produttori agricoli su area pubblica può essere esercitato ai sensi e per gli effetti del Regolamento Comunale sul funzionamento area mercatale dei produttori e dei provvedimenti amministrativi in merito , nel rispetto delle norme e condizioni di cui al presente provvedimento e ai sensi delle disposizioni regionali.
- 7.8) Ai sensi dell'art.62 del D.L.1/2012 convertito con legge n.27 del 24.03.2012 i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e informati a principi di trasparenza, correttezza proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti, oltre ad altri principi generali elencati nell'art.62.

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 8- Sistema Autorizzatorio

- 8.1) Ai sensi dell'art. 28 comma 3 del D.Lgs. n. 114/1998, il Responsabile del Settore Attività Produttive rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per 10 anni, fatte salve ulteriori e nuove disposizioni normative sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi secondo le Direttive relative ai servizi nel mercato interno, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica dei mercati così come individuati ; la concessione manterrà la scadenza naturale anche in caso di subingresso;
- 8.2) Il Responsabile del Settore rilascia altresì la concessione del posteggio ai produttori agricoli che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001 e s.m.i. nei posteggi a loro riservati sull'area di mercato in concessione per 10 anni o secondo i nuovi criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi, fatte salve altre disposizioni normative in merito, nel numero previsto dalla composizione numerica di cui alla successiva parte IV;
- 8.3) L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata , in base alla normativa emanata dalla Regione , dal comune nel quale il richiedente , persona fisica o giuridica intende avviare l'attività . L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore , nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro , di studio , di cura , di intrattenimento o svago , fatti salvi presupposti e requisiti di legge.

Art. 9 –Disponibilità dei posteggi

- 9.1) Il Comune, previo accertamento della disponibilità dei posteggi nelle aree per l'esercizio continuativo , a cadenza settimanale, del commercio su area pubblica, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni comprensive di concessione di posteggio;

- 9.2) Il bando deve essere indetto entro 6 mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, fatto salvo diverse risoluzioni per motivi di sicurezza pubblica, di corretta viabilità e pubblico interesse;
- 9.3) Il bando comunale, da pubblicare sul sito del Comune, sul B.U.R .P. e da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere :
- l'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica a cui si riferisce
 - l'elenco dei posteggi disponibili
 - il numero che li identifica
 - l'esatta collocazione di ciascuno
 - le dimensioni e la superficie
 - il settore merceologico di appartenenza e l'eventuale comparto distinto per i generi alimentari
 - il termine non inferiore a 45 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al Comune
 - l'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze
- 9.4) Le domande pervenute al Comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

Art. 10 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A e B

- 10.1) Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo A si conclude entro 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande; per le autorizzazioni di tipo B si conclude entro 90 gg. decorrenti dalla data del protocollo di acquisizione;
- 10.2) All'atto di presentazione delle domande relative all'autorizzazione amministrativa di tipo A, conformi all'art. 11 del presente Regolamento e di tipo B conformi all'art. 12, sarà rilasciata al soggetto interessato una comunicazione di avvio del procedimento contenente:
- a. ufficio competente
 - b. oggetto del procedimento
 - c. persona responsabile del procedimento
 - d. ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti
 - e. termine di conclusione del procedimento;
- 10.3) Nel caso di invio delle domande a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato. In ogni caso entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le indicazioni di cui al comma precedente.
- 10.4) La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune;
- 10.5) Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro 10 giorni dal ricevimento, indicando le cause dell'irregolarità o della incompletezza e la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere dal ricevimento degli elementi mancanti.
Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.
Nel caso di irregolarità insanabile il responsabile del procedimento archivia la pratica, previo congruo avviso di avvio di procedimento di archiviazione.
- 10.6) I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente.
- 10.7) Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successivi alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 10.5;
- 10.8) Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica;

- 10.9) Decorso il termine di cui al comma 10.3 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta;
- 10.10) L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali e tributarie, contributive e previdenziali di legge, fermo restando che la validità dell'autorizzazione resta subordinata al permanere in capo al titolare dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 11 – Autorizzazioni di tipo A

- 11.1) Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo A per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, secondo le disposizioni normative nazionali e regionali in materia di durata della concessione, deve presentare al Comune sede del posteggio apposita domanda utilizzando il modello regionale entro i modi e i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione;
- 11.2) L'autorizzazione di tipo A oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata previste in Piemonte e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale, previa richiesta ai Comuni territorialmente competenti;
- 11.3) Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire, in questa fase transitoria, fino ad un massimo di 2 autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio per i mercati composti da un numero di banchi pari o inferiore a 30 banchi, e fino ad un massimo di 3 autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio per i mercati composti da più di 30 banchi, salvo nuove disposizioni di attuazione delle direttive emerse nell'Intesa della Conferenza Unificata Stato Regioni del 5.7.2012 e delle conseguenti norme regionali di recepimento sui servizi nel mercato interno. È ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari, fatte salve eventuali aggiornamenti e modifiche normative in merito alle presenti disposizioni.
- 11.4) Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:
- l'area mercatale;
 - il numero del posteggio;
 - il settore o i settori merceologici;
 - il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98 e smi;
 - il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98 e smi;
- 11.5) In caso di società di persone, di capitali o cooperative il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3;
In caso di società è possibile esercitare l'attività commerciale avvalendosi di un proprio delegato in possesso dei requisiti soggettivi e professionali (settore alimentare) purchè designato e comunque sempre presente;
- 11.6) La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore;
- 11.7) Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento al precedente articolo 10.

Art. 12 – Autorizzazioni di tipo B

- 12.1) L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante (tipo B) è rilasciata dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività ai sensi dell'art 70 del D.lgs. n. 59/2010;
- 12.2) L'autorizzazione di tipo B) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. n. 114/98 e dall'Art 70 del D.Lgs n 59/2010, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale;
- 12.3) Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/1998 e della D.C.R. 32-2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte;
- 12.4) La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 11 e 12 della presente normativa, per quanto applicabili e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa;
- 12.5) L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali, tributarie, contributive di legge e altresì nel caso di alimentaristi, delle norme igienico-sanitarie e relative ai requisiti professionali di cui al D.Lgs. n. 193/2007, alla DGR n. 21 - 1278 del 23/12/2010, al D.Lgs 26 marzo 2010 n.59 di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e ai relativi criteri di applicazione.

Art. 13 – Produttori agricoli - comunicazione inizio attività e concessione posteggi

- 13.1) Fatto salvo quanto indicato al precedente art. 7, la vendita diretta esercitata dai produttori agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata dalla presentazione della comunicazione;
- 13.2) Qualora si intenda esercitare la vendita su posteggi assegnati in concessione, l'istanza va indirizzata al Comune di San Damiano d'Asti, a seguito di bando pubblico, con richiesta di assegnazione del posteggio medesimo.
- 13.3) Le procedure seguiranno quanto previsto all'articolo 10 della presente normativa, per quanto applicabili, e all'art.35 per l'eventuale collocazione nell'area di sosta prolungata;
- 13.4) Il produttore deve rispettare le norme fiscali, contributive e tributarie di legge e la collocazione nelle aree commerciali individuate rispettandone dimensionamento, orari, requisiti igienico-sanitari e modalità di vendita.

Art. 14– Subingressi

- 14.1) L'autorizzazione non può essere oggetto di cessione separatamente dall'azienda o dal ramo d'azienda cui si riferisce.
Il diritto alla volturazione dell'autorizzazione a favore del subentrante è automatico, purchè l'avente causa abbia ottenuto dal dante causa il godimento dell'attività e risulti in possesso dei requisiti richiesti.
I contratti con i quali si trasferiscono la proprietà o il godimento dell'azienda sono soggetti alla particolare forma di cui all'art. 2556 comma 2 del Codice Civile e devono essere redatti con atto pubblico o con scrittura privata registrata, autenticata da notaio;
- 14.2) Ai fini della cessione dell'autorizzazione di nuovo rilascio, qualunque ne sia la normativa di presupposto, L. 112/91 ovvero D. Lgs. n. 114/98, il cedente deve dichiarare di aver iniziato l'attività corrispondente all'azienda o al ramo di azienda relativi all'autorizzazione di riferimento nel rispetto delle disposizioni regionali contenute nella D.G.R. 86-4861 del 17/12/2001
- 14.3) Per la cessione in proprietà o gestione per atto fra vivi o per causa di morte dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario inoltra al Comune sede di posteggio, entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto presupposto o dal verificarsi dell'evento, la comunicazione di subingresso, con l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D. Lgs. n. 114/98 e degli estremi dell'atto o dell'evento presupposto, allegandovi l'autorizzazione originale. Il trasferimento

dell'azienda in gestione o in proprietà comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante, mantenendo la scadenza naturale;

- 14.4) Per la cessione in proprietà o gestione per atto fra vivi o per causa di morte dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo B, il cessionario provvede ad inoltrare, al proprio Comune di residenza o, in caso di società al Comune della sede legale, entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto o dal verificarsi dell'evento, la comunicazione di subingresso, con l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D. Lgs. n. 114/98, nonché degli estremi dell'atto o dell'evento presupposto, allegandovi l'originale dell'autorizzazione e copia atto notarile registrato;
- 14.5) Ai subingressi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 10 del presente Regolamento;
- 14.6) Per la completezza merceologica e per ottimizzare il mercato del lunedì in Piazza Alfier e del venerdì e della domenica in Piazza 1275, anche in caso di subingresso dovrà essere rispettata la composizione merceologica in essere, come riportato successivamente all'art. 19.4 a cui si rimanda;
- 14.7) Per quanto non espressamente regolamentato nel presente articolo, si richiamano gli indirizzi Regionali.

Art. 15- Registro per le autorizzazioni

- 15.1) Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98, e predisporrà una apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:
- a) le generalità del titolare;
 - b) l'indirizzo di residenza;
 - c) il tipo di autorizzazione;
 - d) il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;
 - e) il numero del posteggio assegnato all'operatore;
 - f) il codice fiscale;
 - g) la partita I.V.A. e n REA
- 15.2) Detto registro potrà altresì riportare le vicende giuridico/amministrative concernenti le autorizzazioni medesime e più precisamente:
- volturazione del titolo autorizzativo ai fini del trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda;
 - revoca del titolo autorizzativo;
 - estensione merceologica dell'autorizzazione;
 - estremi della concessione del posteggio;
 - decadenza della concessione del posteggio;
 - cessazione dell'attività da parte dei soggetti autorizzati;
 - sospensione conseguente la violazione di norme di legge o regolamenti;
 - rinuncia, su istanza dell'operatore, alla concessione di singoli posteggi.
- 15.3) In caso di cancellazione o di volturazione dovrà essere annotata la data di cessazione dell'attività nonché, in caso di volturazione, il nuovo titolare dell'autorizzazione.

PARTE IV - REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Art- 16 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche

- 16.1) Ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del D.Lgs. n.114/98, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche;
- 16.2) Specifiche prescrizioni sono riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato agricolo;
- 16.3) **MERCATO DEL LUNEDÌ**
esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 114/98

UBICAZIONE:	CORSO ROMA	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	LUNEDÌ	
PERIODO:	settimanale	
AREA VENDITA:	mq. 1013 MQ	
SETTORE MERCEOLOGICO:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>non alimentare</i>	45	1013 MQ
Da assegnare	0	-
TOTALE	45	1013 MQ

UBICAZIONE:	PIAZZA LIBERTÀ	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	LUNEDÌ	
PERIODO:	settimanale	
AREA VENDITA:	mq. 423 MQ	
SETTORE MERCEOLOGICO:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>non alimentare</i>	11	423MQ
Da assegnare	0	-
TOTALE	11	423MQ

UBICAZIONE:	PIAZZA ROSSINO	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	LUNEDÌ	
PERIODO:	settimanale –	
AREA VENDITA:	MQ 63	
SETTORE MERCEOLOGICO:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>Alimentare</i>	3	MQ 63
Da assegnare	2	-MQ21 CADAUNO
TOTALE	3	MQ 63
Piazza Rossino spunta	1	21
Piazza Rossino spunta	1	21
Piazza Rossino – posto fisso	1	21

UBICAZIONE:	PIAZZA ALFIERI	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	LUNEDÌ	
PERIODO:	settimanale –	
AREA VENDITA:	754MQ	
SETTORE MERCEOLOGICO:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>Alimentare</i>	22	754 mq.
Da assegnare	0	-
TOTALE	11	754 mq.

UBICAZIONE:	PIAZZA CAMISOLA	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	LUNEDÌ	
PERIODO:	settimanale –	
AREA VENDITA:	754 mq.	

SETTORE MERCEOLOGICO:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>NON ALIMENTARI</i>	26	MQ754 mq.
Da assegnare	0	-
TOTALE	26	MQ754

UBICAZIONE:	PIAZZA CAMISOLA	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	LUNEDÌ	
PERIODO:	settimanale PRODUTTORI	
AREA VENDITA:	MQ 84	
SETTORE MERCEOLOGICO:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>ALIMENTARE</i>	14	MQ 84
Da assegnare	0	-
TOTALE	14	MQ 84

UBICAZIONE:	PIAZZA GIOVANNI XXIII	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	LUNEDÌ	
PERIODO:	settimanale PRODUTTORI AGRICOLI	
AREA VENDITA:	MQ 98	
SETTORE MERCEOLOGICO:	Numero banchi 6	Superficie vendita
<i>EXTRALIMENTARE</i>		MQ 98
Da assegnare	0	-
TOTALE		MQ98

16.4) MERCATO DEL MERCOLEDÌ

UBICAZIONE:	PIAZZA CAMISOLA	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	MERCOLEDÌ	
PERIODO:	settimanale PRODUTTORI AGRICOLI	
AREA VENDITA:	MQ 84	
SETTORE MERCEOLOGICO:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>ALIMENTARE</i>	14	84 MQ
Da assegnare	0	-
TOTALE	14	84 MQ

16.5) MERCATO DEL VENERDÌ

UBICAZIONE:	PIAZZA CAMISOLA	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	VENERDÌ	
PERIODO:	settimanale PRODUTTORI AGRICOLI	
AREA VENDITA:	MQ 84	

SETTORE MERCEOLOGICO:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>ALIMENTARE</i>	14	84 MQ
Da assegnare	0	-
TOTALE	14	84MQ

UBICAZIONE:	PIAZZA 1275	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	VENERDÌ	
PERIODO:	settimanale	
AREA VENDITA:	MQ 279	
SETTORE MERCEOLOGICO:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>ALIMENTARE</i>	6	MQ 279
Da assegnare	0	-
TOTALE	6	MQ 279

16.5) MERCATO DELLA DOMENICA

UBICAZIONE:	PIAZZA CAMISOLA	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	DOMENICA	
PERIODO:	settimanale PRODUTTORI AGRICOLI	
AREA VENDITA:	MQ 84	
SETTORE MERCEOLOGICO:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>ALIMENTARE</i>	14	84 MQ
Da assegnare	0	-
TOTALE	14	84 MQ

UBICAZIONE:	PIAZZA 1275	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	DOMENICA	
PERIODO:	settimanale	
AREA VENDITA:	MQ 170	
SETTORE MERCEOLOGICO:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>ALIMENTARE</i>	4	MQ 170
Da assegnare	2	MQ 21 CADAUNO
TOTALE	4	MQ 170

Art. 17 – Aree espositive

- 17.1) Si riserva l'area scoperta in piazza 1275, in adiacenza all'area coperta, come delimitata nell'allegata planimetria, avente una superficie di mq. 220, quale area espositiva per autoveicoli macchine e/o attrezzature per l'agricoltura, l'industria e il commercio in occasione delle Fiere Annuali ;
- 17.2) Eventuali ulteriori aree espositive potranno essere individuate con deliberazione del Consiglio Comunale;

- 17.3) L'assegnazione degli spazi dovrà avvenire a seguito di presentazione di idonea domanda, nella quale dovranno essere indicati il possesso dei requisiti soggetti, la merceologia principale trattata, nonché la superficie richiesta;
- 17.4) Verranno rilasciate autorizzazioni per l'occupazione dell'area fino alla copertura dell'intera superficie riservata, salvo diverse risoluzioni per motivi di sicurezza, incolumità pubblica, viabilità, quiete e pubblico interesse;
- 17.5) A tal fine è predisposta apposita graduatoria, secondo i seguenti criteri:
- a) priorità cronologica di presentazione della domanda
 - b) eventuale precedente presenza dell'operatore;
- Il provvedimento relativo alla graduatoria è pubblicato all'Albo Pretorio;
- 17.6) Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono soggette al versamento dei canoni, tasse e tributi comunali di cui al successivo articolo 54.
- 17.7) Si individua la piccola area espositiva delimitata in Piazza Camisola di mq 4,00 (mt 2x2) per occupazioni dimostrative che dovessero verificarsi al lunedì' in concomitanza con l'orario di svolgimento del mercato .

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – Autorizzazioni temporanee

- 18.1) Il Responsabile del servizio può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, solennità civili e religiose ,mercati o altre riunioni straordinarie di persone, qualora previsto nell'Atto istitutivo delle stesse;
- 18.2) Possono altresì essere rilasciate autorizzazioni temporanee valide per aree del territorio comunale al di fuori delle aree utilizzate per i mercati e le fiere di cui al presente Regolamento nell'ipotesi di iniziativa promossa o patrocinata dal Comune o festa nazionale, religiosa o sportiva, come da prassi consolidata;
- 18.3) Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette manifestazioni/trattenimenti e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla Legge;
- 18.4) La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero, e la dimensione dei posteggi sarà determinato dal Comune nell'atto dell'istituzione dell'evento in funzione dell'evento e del prevedibile afflusso di persone nonché della tipicità del prodotto rispetto all'evento;
- 18.5) La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno (30) trenta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa;
- 18.6) La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 10 e 12 della presente normativa, per quanto applicabili;
- 18.7) Le sopraindicate disposizioni, fermo restando il rispetto dell'articolo 2 della legge 283/62, si applicano anche all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge n. 287/91 e alla Legge Regionale n. 38/2006;
- 18.8) È fatto salvo il rispetto delle norme fiscali , tributarie e contributive .

Art. 19 – Superficie - dimensione dei posteggi e merceologia di vendita

- 19.1) La dimensione di ciascun posteggio corrisponde alla superficie TOSAP salvo piccoli fisiologici aggiustamenti di lieve entità per motivi di sicurezza \incolumità' pubblica che dovessero rilevarsi in sede di delimitazione degli stalli ;le rettifiche di metrature verranno annotate a cura dell'Ufficio Attività Produttive e Promozione Turistica sull'autorizzazione amministrativa dell'operatore
- 19.2) Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse;
- 19.3) Le dimensioni dei posteggi come sopra definite si applicheranno sia nel caso di rilascio di nuove autorizzazioni che di subingresso;
- 19.4) Per ottimizzare il mercato sotto l'aspetto della sua offerta merceologica vengono ripartiti per merceologie i posti banco di ciascun mercato mantenendo i banchi di fiori, piante e piantini nell'area mercatale di Piazza Camisola, mentre in Piazza Alfieri , nel mercato del lunedì e in Piazza 1275, sia nel mercato del venerdì che della domenica , viene mantenuta la tipologia merceologica originaria o tipologia non presente

su tale mercato , anche in caso di subingresso, o di assegnazione di posti vacanti al fine di garantire e mantenere un perfetto equilibrio dell'offerta e una composizione merceologica completa. Per i 2 posti liberi in Piazza 1275 nella giornata della domenica si provvederà all'assegnazione con bando pubblico per tipologie alimentari diverse , con esclusione dei prodotti ortofrutticoli .

Art. 20 – Vendita senza autorizzazione

- 20.1) Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applica il primo comma dell'art. 29 del D.Lgs. n. 114/98;
- 20.2) Per gli altri casi di violazione previsti dal D.Lgs. n. 114/98 si applicano le sanzioni previste dal sopra citato articolo 29.

TITOLO II

PARTE VI – PREMESSA

Art. 21– Area di mercato e zone di vendita

- 21.1) Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nei precedenti articoli;
- 21.2) Nell'area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici di pertinenza e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori;
- 21.3) I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati, preferibilmente, all'interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo , i limiti del posteggio stesso;tuttavia si mantiene in essere la collocazione dei furgoni nelle vie laterali così come consolidata nel tempo in occasione del mercato del lunedì .
- 21.4) Nell'area di Piazza Alfieri è consentita la vendita di generi alimentari il lunedì:
- nell'anello esterno esclusivamente con autobanchi
 - nella parte centrale senza autobanchi
- per una migliore articolazione del mercato e agevolare la visibilità interna.

Art. 22 – Disciplina generale dei mercati

- 22.1) Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali,tributarie ,contributive e igienico sanitarie e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Locale Intercomunale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

Art. 23 – Norme in materia di funzionamento dei mercati

- 23.1) I mercati sono gestiti dal Comune, che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi occorrenti per il loro corretto ed efficiente svolgimento;
- 23.2) Nel caso di non disponibilità di un posteggio per causa di forza maggiore l'Ufficio Comunale Attività Produttive individua ed assegna uno spazio di pari dimensioni, di concerto con il Comando Polizia Locale Intercomunale, sentiti gli operatori interessati.

Art. 24 – Normativa igienico-sanitaria

- 24.1) L'esercizio dell'attività di somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari è soggetto all'autorizzazione sanitaria nei limiti previsti dalla legge n. 283/1962 s.m.i e dal relativo Regolamento di esecuzione e dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 03.04.2002, della D.G.R. n. 25/12456 e del D.Lgs.

n. 193/2007. L'attività di vendita di prodotti alimentari rientra nella fattispecie della Riforma sui controlli di sicurezza alimentare di cui al D.Lgs. n. 193/2007;

- 24.2) Per le particolari esigenze igienico-sanitarie connesse alla tipologia merceologica, agli operatori alimentaristi dei mercati settimanali sono riservati appositi posteggi nelle aree di Piazza Alfieri, Piazza 1275 e Piazza Rossino nonché l'area di sosta prolungata in Piazza IV Novembre. L'assegnazione di diversi posteggi per gli alimentaristi può essere effettuata solo previo accertamento delle possibilità di rispettare da parte del concessionario le necessarie prescrizioni igienico-sanitarie;
- 24.3) Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze delle competenti Autorità in particolare in materia di corretto conferimento dei rifiuti, di pulizia dell'area al termine delle operazioni di vendita, nonché di pulizia e lavaggio sul posto degli autobanchi.

PARTE VII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Art. 25 – Orario di mercato

- 25.1) I criteri e gli indirizzi degli orari di svolgimento del commercio su aree pubbliche nei mercati e nelle fiere sono stabiliti dal presente articolo e dall'art 63, fatte salve modifiche da apportarsi rispettivamente nelle deliberazioni di istituzioni degli stessi o in specifico provvedimento amministrativo;
- 25.2) Ogni mercato dovrà operare secondo le seguenti regole orarie definite con ordinanza sindacale:
- **orario di entrata:**
tutti gli operatori titolari di concessione di posteggio dovranno essere all'interno del proprio posteggio nell'area mercatale con il loro banco in via di allestimento entro le ore 8,00. Dopo tale orario il posteggio si intenderà vacante e potrà essere assegnato secondo le regole del mercato.
 - **orario di inizio di vendita:**
alimentari dalle ore 7,30
extralimentari dalle ore 7,30
 - **orario di cessazione della vendita:**
l'attività di vendita sarà consentita non oltre le ore 13 con sgombero tassativo dell'area entro le 14,00.
Dovranno essere rispettati da parte di tutti gli operatori gli orari di entrata ed uscita delle singole aree mercatali, così come consolidati nel tempo e comunicati dai rappresentanti di mercato, in modo da garantire la corretta articolazione e svolgimento dell'attività.
- 25.3) Gli orari di svolgimento del commercio su aree pubbliche nei posteggi fuori mercato ove previsti e quello in forma itinerante sono quelli del commercio su aree private;
- 25.4) Gli orari di svolgimento della somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche nei posteggi fuori mercato e quella in forma itinerante sono quelli del commercio su area pubblica, salvo deroghe temporanee;
- 25.5) Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione dell'area, su cui vige il divieto di sosta con rimozione forzata per i non addetti, due ore prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro un'ora dall'orario di chiusura delle vendite;
- 25.6) A nessun operatore concessionario o spuntista è consentito, salvo i casi di comprovata ed eccezionale gravità, da autorizzarsi dall'Ufficio comunale competente, di concerto con il Corpo di Polizia Locale Intercomunale, abbandonare il mercato prima delle ore 12,30 e dopo le 14,00, per consentire le operazioni di pulizia dell'area. In caso di straordinarie funzioni religiose può essere richiesto agli operatori insistenti nelle aree adiacenti da parte dei competenti Uffici Comunali di anticipare lo sgombero, onde consentire le operazioni di pulizia. Costituiscono cause giustificate di abbandono anticipato del mercato, le condizioni meteorologiche avverse e disagevoli, tali da non consentire il corretto esercizio dell'attività, da formalizzarsi con provvedimento generale dal Settore Comunale competente, sentito il Corpo di Polizia Intercomunale. Qualora cause meteorologiche particolarmente avverse non consentano l'attivazione dell'attività, non verrà computata l'assenza, previo accertamento del Corpo di Polizia Intercomunale dell'assenza del 50% degli operatori, da formalizzarsi con successivo atto del Settore Comunale competente.

- 25.7) Si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività del mercato, che gli operatori ambulanti, nel caso di assegnazione giornaliera, siano obbligati a permanere sul mercato per tutta la durata dello stesso, come da disposizioni di cui ai precedenti capoversi, pena il conteggio dell'assenza;
- 25.8) Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato risulti coincidente con una festività, il mercato avrà luogo ugualmente, tranne il giorno di Natale (25 dicembre) il Primo Giorno dell'anno (01 gennaio) anticipati a giorno non festivo, di concerto con i rappresentanti di mercato;
- 25.9) Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere fissate, per particolari esigenze, dall'Organo amministrativo;
- 25.10) Entro le ore 8,00 dovranno abbandonare l'area mercatale i mezzi di eventuali rappresentanti e fornitori.

Art. 26 – Modalità di accesso degli operatori

- 26.1) I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione;
- 26.2) Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso, di emergenza e antincendio;
- 26.3) L'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli è consentito solo se gli stessi sono appositamente attrezzati, autorizzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione in materia;
- 26.4) Il titolare di autorizzazione con posto fisso che eserciti l'attività a mezzo di veicolo attrezzato come punto di vendita, ha diritto, laddove possibile, ad ottenere un'area di ampiezza sufficiente, compatibilmente con la struttura, la tipologia e l'organizzazione del mercato; nel caso in cui lo spazio sia insufficiente e non sia possibile un ampliamento dello stesso, ha diritto a che gli sia concesso altro posteggio libero, sempre che lo stesso risulti previsto nell'atto istitutivo del mercato e fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico o ambientale.

Art. 27 – Circolazione pedonale e veicolare

- 27.1) Dalle ore 6,30 alle ore 16,00 del lunedì è vietata la sosta e la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso, di emergenza e quelli destinati alle pulizie delle aree medesime, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita;
- 27.2) È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari;
- 27.3) I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato, con esclusione della parte centrale di Piazza Alfieri per motivi di visibilità e passaggio;
- 27.4) Non esiste regolazione della circolazione pedonale nel mercato, lasciata pertanto alla discrezionalità del consumatore e nel rispetto del Codice della Strada.

PARTE VIII – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Art. 28 – Concessione del posteggio

- 28.1) La concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è parte integrante dell'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 8;
- 28.2) La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni, fatte salve disposizioni normative nazionali o regionali in merito, ed è rinnovata automaticamente alla scadenza, qualora almeno tre mesi prima della scadenza non venga dato preavviso al titolare della decisione motivata del Comune di non rinnovare la concessione;
- 28.3) La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione;
- 28.4) La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità decennale, fatte salve disposizioni normative nazionali o regionali in merito, rinnovabile automaticamente alla scadenza, e può essere rilasciata

ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione alle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo;

- 28.5) Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni;
- 28.6) Non è consentito alcun ampliamento di posteggio;
- 28.7) Le concessioni di posteggio con cadenza superiore al mensile non sottostanno al regime decennale e la loro validità temporale è equivalente alla durata di svolgimento della manifestazione.

Art. 29 – Scambio consensuale di posteggi

- 29.1) È consentito ai soggetti titolari di autorizzazione con posto assegnato su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale e spaziale di utilizzo, di richiedere lo scambio consensuale del posteggio con la presentazione di domande congiunte;
- 29.2) Le domande di scambio consensuale sono accoglibili se non contrastino con le disposizioni comunali concernenti l'assetto organizzativo e merceologico del mercato, stabilite a tutela del miglior servizio del consumatore e comunque nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e delle disposizioni di carattere igienico-sanitarie;
- 29.3) Tale situazione comporta il rilascio di nuovo provvedimento autorizzatorio recante i dati del posteggio scambiato e contestualmente il rilascio di nuova concessione di posteggio;
- 29.4) Lo scambio consensuale di posteggio tra operatori assegnatari di posteggio su mercato per periodi di tempo limitato è consentito previa presentazione di domanda congiunta ed è concesso con provvedimento dirigenziale, salvo vi ostino le disposizioni di carattere igienico-sanitario o la suddivisione merceologica del mercato.

Art. 30 – Preposto – sostituzioni

- 30.1) È consentita la sostituzione del titolare dell'autorizzazione amministrativa nel caso in cui a sostituirlo siano familiari coadiutori o dipendenti (in regola con norme fiscali e previdenziali) secondo gli indirizzi regionali e solo a condizione che gli stessi nel corso dell'attività di vendita siano muniti :
- dell'originale del titolo autorizzativo,
 - del veicolo, dell'attrezzatura, dei libri, del registratore di cassa e della merce del titolare stesso,
 - della dichiarazione attestante lo status di familiare coadiutore o di dipendente, la cui veridicità sarà controllata dal Comune presso Enti previdenziali, commerciali e simili.
- 30.2) Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica può farsi sostituire nell'attività, oltre che da familiari coadiutori o dipendenti secondo gli indirizzi regionali, anche da altri soggetti, comunque incaricati, in possesso dei requisiti soggettivi e professionali di cui al D. Lgs. n. 114/98, a titolo temporaneo e soltanto per casi eccezionali contenuti e strettamente correlati al verificarsi delle emergenze (condizioni di salute proprie o di stretti familiari, gravidanza, incidenti stradali, insorgenza e fase acuta della malattia,) per non più di n. 6 mercati all'anno. Il protrarsi di una malattia a livello cronico o comunque prolungato non si considera caso eccezionale. Detti incaricati devono attenersi nell'attività di vendita, al rispetto delle disposizioni regionali e comunali e devono essere muniti di atto di delega in originale comprovante il titolo della sostituzione, con firma originale del titolare e copia del documento di identità dello stesso, comprovante il titolo della sostituzione e gli estremi temporali di validità. E' sempre richiesto che il sostituto eserciti l'attività con l'originale del titolo, l'attrezzatura e tutto quanto previsto dalla normativa regionale; nel caso in cui non sia dipendente o familiare coadiutore, dell'atto di delega comprovante il titolo della sostituzione (è sufficiente una semplice dichiarazione che, se non autenticata, deve essere accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento del delegante);
- 30.3) Viene definito quale caso eccezionale l'impossibilità del titolare dell'autorizzazione per problemi personali gravi e impeditivi comunque documentati, una sola volta all'anno. Analogamente, si ritiene possa assimilarsi l'ipotesi di un incidente nell'immediatezza del suo verificarsi. Non può essere considerato caso eccezionale l'assenza del titolare per ferie;
- 30.4) Il soggetto incaricato dovrà produrre apposita comunicazione al Comune il giorno di svolgimento del mercato, allegando l'opportuna documentazione e autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi e in caso di commercio di prodotti alimentari anche professionali;

- 30.5) Le disposizioni relative alla sostituzione del titolo dell'autorizzazione si applicano qualunque sia la forma o il titolo dell'esercizio dell'attività (occupazione di posteggio in concessione decennale, a titolo precario o in forma itinerante);
- 30.6) I controlli sull'applicazione dei commi precedenti sono effettuati dal Corpo di Polizia Locale Intercomunale o comunque dagli organi di vigilanza preposti.

Art. 31 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

- 31.1) I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi dei precedenti articoli 25 e 26, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati;
- 31.2) I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita ai sensi dei precedenti articoli 25 e 26 ed i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta");
- 31.3) L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, nei locali comunali, nei seguenti orari:
- mercato del LUNEDÌ (comprese le Fiere)
Ore 8,00
 - mercato del MERCOLEDÌ- VENERDÌ-DOMENICA
Ore 8,00
 - Fiera dei Santi – per area fiera
Ore 7,00
 - Fiera di San Giuseppe – per area Fiera
Ore 7,00
- 31.4) I computi delle presenze seguono l'autorizzazione e i diversi mercati nei quali l'autorizzazione viene utilizzata, distinti per giorni mercatali e opportunamente trascritti nell'apposito registro delle "spunte", diviso per giorni mercatali. Mentre non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui, questo è implicitamente ammesso per le società;
- 31.5) Il Comune dispone la registrazione delle presenze per la compilazione della graduatoria di spunta ai fini delle assegnazioni giornaliere dei posteggi occasionalmente liberi o, comunque, non assegnati. L'ordine della graduatoria è stabilito secondo i criteri regionali enunciati:
- Più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore.
 - Maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal Registro delle Imprese, già Registro delle Ditte.
 - Maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.
- 31.6) Il Comune procederà ad aggiornare la graduatoria almeno mensilmente, per giorno settimanale di mercato;
- 31.7) Qualora un posto mercato risultasse libero, ma per esigenze di accesso, viabilità e sicurezza fosse impossibile o difficoltoso accedervi, come da segnalazione del Corpo di Polizia Locale, tale posto resterà libero e non verrà assegnato in spunta;
- 31.8) L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera;
- 31.9) Tale graduatoria, compilata dagli operatori degli Uffici Comunali e del Corpo di Polizia Locale, non è soggetta a scadenza temporale;
- 31.10) Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di iscrizione al Registro Imprese e successivamente alla maggiore anzianità di licenza esibita;
- 31.11) Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa;
- 31.12) Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre;

- 31.13) I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dall'assegnazione, fatti salvi comunque i divieti di cui al precedente art. 23;
- 31.14) Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività;
- 31.15) La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio;
- 31.16) Poiché si ritiene opportuno ottenere una miglior organizzazione del mercato la graduatoria di cui al presente articolo è differenziata tra il settore merceologico alimentare e quello extra-alimentare;
- 31.17) Per il settore dei produttori agricoli l'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati verrà effettuata in modo analogo a quanto previsto per gli esercenti commerciali frequentatori saltuari, assegnando gli spazi ancora disponibili a coloro che avranno maturato il minor numero di presenze;
- 31.18) Ai fini delle assegnazioni giornaliere di cui al comma precedente, il Comune predispose apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.

Art. 32 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato- Indisponibilità di posteggio

- 32.1) In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposta a cura del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio o altra idonea documentazione;
- 32.2) A parità di data prevale la maggiore frequenza sul mercato oggetto della modifica, ed in caso di ulteriore parità di anzianità di iscrizione al Registro Imprese, prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione;
- 32.3) L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza;
- 32.4) L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso;
- 32.5) Nel caso di indisponibilità di posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'operatore commerciale è demandata alla scelta d'ufficio dell'Amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione della miglior soluzione temporanea ed eccezionale assegnando un posteggio occasionalmente libero o non assegnato, tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile o, in subordine, utilizzando le aree di riserva di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
Le soluzioni individuate, che riguardano l'effettuazione di più di 2 mercati, sono recepite in apposita ordinanza dirigenziale.

Art. 33 – Migliorie

- 33.1) Ai sensi degli indirizzi regionali, prioritariamente rispetto all'emanazione del primo bando per il rilascio delle autorizzazioni con posto fisso sui mercati già esistenti alla data di entrata in vigore degli indirizzi stessi (11 aprile 2001), il Comune deve dar corso alle istanze di miglioria pervenute;
- 33.2) L'assegnazione avviene sulla base della data di presentazione originaria; il procedimento si conclude entro la data fissata per il successivo bando per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Decorsi inutilmente i termini suddetti senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta;
- 33.3) Costituiscono criteri di priorità nel caso di domande di miglioria concorrenti:
- l'ordine cronologico di presentazione delle domande;
 - maggior anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche del soggetto richiedente, così come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte;
- 33.4) Gli ampliamenti di posteggio di lieve entità e gli aggiustamenti dello stesso per le aziende dovute a necessarie sostituzioni di veicolo attrezzato, non sono "migliorie" in senso tecnico e non sono soggette ai relativi procedimenti. Dovranno comunque essere preventivamente comunicate ed autorizzate e non

dovranno costituire violazione delle norme sulla sicurezza pubblica ,corretta viabilità veicolare e pedonale e turbamento all'attività di vendita' , nonché alle operazioni di entrata ed uscita degli altri operatori commerciali .

Art. 34 – Posti assegnati a turno ai “Battitori”

- 34.1) Per posti assegnati a turno si intendono determinati posteggi che vengono dati in concessione a titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche , detti “battitori”, che si avvicendano nell’esercizio dell’attività commerciale in ciascun posteggio per periodi superiori alla settimana , secondo ordini di turnazione disposti dal Sindaco , riportati su appositi documenti che costituiscono parte integrante dell’autorizzazione;
- 34.2) Il provvedimento che dispone la turnazione indica per ciascun operatore l’area di mercato, il posto che ha diritto di occupare, le date di occupazione;
L’eventuale rinuncia all’assegnazione dei posti a turno comporta la cancellazione dal predetto registro;
- 34.3) In caso di assenza del battitore di turno il posto non viene assegnato in spunta.

Art. 35 – Aree di sosta prolungata

- 35.1) È mantenuta la disposizione previgente secondo cui agli itineranti è consentita la sosta fino ad un’ora sulle aree dove non c’è divieto di sosta espresso;
- 35.2) È peraltro prevista la possibilità di consentire la sosta sino a 5 ore giornaliere , non prima delle ore 8,00 e non oltre le 13,00 negli spazi individuati come “aree di sosta prolungata” previste dal D.C.R. n. 626.3799 del 01.03.2000 all’art 4 , agli effetti dell’art. 5.9 del presente Regolamento;
- 35.3) Sul territorio comunale è prevista come zona di sosta prolungata , ai sensi e per gli effetti della normativa vigente , l’area di piazza IV Novembre per un singolo posteggio - settore alimentare ortofrutticolo \ produttore ortofrutticolo , articolato con cadenza quotidiana per l’offerta al consumo, anche specializzata.
Detta area è assegnabile di volta in volta ,giornalmente nei giorni di martedì ,giovedì ,sabato ai soggetti titolari di autorizzazione, ai sensi dell’art. 28 comma 1 lettera b del D.Lgs. n. 114/1998 o in difetto, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato ai titolari di autorizzazione ai sensi dell’art. 28 comma 1 lettera a) del decreto legislativo stesso. Il posteggio può anche essere assegnato ai produttori agricoli titolati;
- 35.4) La sosta deve avvenire nel rispetto del Codice della Strada e delle norme igieniche e di impatto acustico e ambientale vigenti in materia e le condizioni di esercizio devono tener conto delle esigenze di viabilità, del rispetto della pubblica quiete , della tutela dell’igiene pubblica , delle norme fiscali e tributarie e non deve interagire e ostacolare le attività commerciali ed economiche presenti;
- 35.5) Il pagamento della TOSAP dovrà avvenire di volta in volta o secondo le modalità impartite dai Settori Comunali competenti;
- 35.6) Viene individuata altresì, come area di sosta fuori mercato, l’area antistante il Cimitero Comunale per n. 2 posteggi (mq. 8x4)per i venditori di fiori, caldaroste e accessori funerari (ceri e simili) in occasione della Commemorazione dei defunti, comunque e sempre nel rispetto delle norme di viabilità, vigilanza sanitaria, di tutela dell’ordine, della quiete, della morale e dell’igiene pubblica oltre a quelle di pubblicità dei prezzi e delle soglie di rispetto;
- 35.7) L’operatore dovrà essere munito dell’originale dell’autorizzazione amministrativa alla vendita, che dovrà esibire a richiesta degli organi di controllo.

Art. 36 – Registro degli operatori sui mercati

- 36.1) Sono istituiti presso il Comune appositi registri a carattere pubblico, uno per ciascuna area di mercato divisi per giorno di mercato, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio;
- 36.2) L’originale dei registri di cui al comma precedente unitamente alla planimetria di mercato con l’indicazione dei posteggi, in numeri arabi, dovrà essere tenuto a disposizione, per la visione, degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso l’Ufficio Attività Produttive e presso il Corpo di Polizia Locale Intercomunale;
- 36.3) Tali registri sono suddivisi in due parti, rispettivamente riferite ai venditori ambulanti e ai produttori e conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:
- le generalità del titolare;
 - la tipologia merceologica consentita;

- le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;
- Su questi registri si anoteranno le presenze degli stessi nei giorni di mercato, le assenze e le assenze giustificate.

Art. 37 – Modalità di registrazione

- 37.1) Gli agenti preposti alla vigilanza di cui al successivo articolo 48 del presente Regolamento, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 25;
- 37.2) Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D. Lgs. n. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio;
- 37.3) Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia nell'immediatezza del suo sorgere e nella fase acuta, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) , i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale e in caso di calamità atmosferiche (forti neviccate, grandinate, inondazioni, piogge alluvionali ecc.). Grave motivo è, per l'agricoltore, la calamità atmosferica di cui al punto precedente;
- 37.4) In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato e incidente stradale, nell'immediatezza del suo verificarsi , limitatamente alle cause previste dal D. Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori, comunque entro 48 ore , mediante consegna a mano o all'Ufficio Protocollo del Comune o a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno o via fax (seguito da trasmissione via posta);
- 37.5) L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta;
- 37.6) Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo e solo in casi eccezionali , il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società., fatto salvo quanto disposto agli artt. 30 e 31;
- 37.7) Gli agricoltori produttori diretti a causa della mancanza di prodotti stagionali per gravi avversità atmosferiche che abbiano pregiudicato l'intero raccolto , possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta documentata da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza all'Ufficio Attività Produttive del Comune;
- 37.8) Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio;
- 37.9) Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre ed in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D. Lgs.vo. n. 114/98, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio;
- 37.10) Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno , corrispondenti a 4 mercati;
- 37.11) In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4. Lettera b) del D.Lgs. 114/98 , al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

Art. 38 – Decadenza -sospensione della concessione di posteggio

- 38.1) Gli agenti preposti alla vigilanza di cui all'articolo 50 del presente regolamento, provvedono al costante aggiornamento del registro di cui agli articoli 37 e 38 comma 1

- 38.2) La revoca dell'autorizzazione/concessione deve avvenire secondo la norma fissata dall'art 29 del D.Lvo 114/1998 .
- 38.3) La sospensione per un periodo superiore a 10 giorni , vedi art 55 comma 3, viene disposta secondo la norma fissata dall'art 29 del D.Lgs n 114/1998 quando viene commessa per 2 volte nello stesso anno una delle seguenti violazioni:
- occupazione fuori dello spazio prescritto dall'autorizzazione
 - assenza dell'originale del titolo autorizzativo
 - violazione delle disposizioni sulla sostituzione del titolare
 - mancata occupazione per 2 volte da parte dell'assegnatario giornaliero senza comunicazione di cui all'art 38
- 38.4) Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno, l'Ufficio Attività Produttive e Polizia Amministrativa provvederà a comunicare immediatamente l'avvio del procedimento di decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca del titolo autorizzatorio (ove ricorra la fattispecie), nonché della relativa concessione di posteggio;
- 38.5) Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale – Servizio di igiene alimenti e nutrizione competente per territorio;
- 38.6) La mancata comunicazione entro 60 giorni del cambio di residenza nel caso di autorizzazione di tipo B comporta la sospensione dell'autorizzazione , fatte salve disposizioni Regionali in merito .

Art. 39 – Revoca del posteggio per pubblico interesse

- 39.1) Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, se possibile avente superficie non inferiore a quella del precedente, dovrà essere individuato nel rispetto dei diritti acquisiti dall'operatore commerciale e tali da non arrecargli nuocimento ,secondo i seguenti criteri di priorità:
- nell'ambito dei posteggi vacanti e nel rispetto della merceologia in essere;
 - nell'ambito dell'area di mercato merceologicamente atto , mediante l'istituzione di un nuovo posteggio , se tecnicamente possibile;
 - in altra area del territorio comunale, compatibilmente con il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, previa istituzione dello stesso.

Art. 40 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

- 40.1) La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile all'atto di rilascio ed è automaticamente rinnovata ovvero per rinuncia del titolare fatte salve disposizioni nazionali o regionali in merito ;
- 40.2) La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

PARTE IX – MODALITÀ DI VENDITA

Art. 41 – Obblighi dei venditori

- 41.1) I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale; i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro come pure le aree prospicienti negozi , bar , altre attività produttive , nonché di civili abitazioni ;
- 41.2) I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati, ove esistono, o rimossi con le modalità stabilite dal Comune od asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato e nel rispetto dell'Ordinanza del Ministro della Salute del

03/04/2002. È fatto divieto agli operatori commerciali che pongono in vendita alimenti deperibili (es. formaggi, salumi, pesce, etc.) di posizionare le proprie strutture di vendita sulla parte non asfaltata dell'area mercatale;

- 41.3) I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche comprensiva di concessione di posteggio , le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali;
- 41.4) Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività;
- 41.5) I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti;
- 41.6) Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile, ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata;
- 41.7) Gli operatori devono collocarsi in modo tale da garantire la fluida circolazione dei mezzi di soccorso , di pronto intervento e dei mezzi dei vigili del fuoco, oltre al rapido deflusso verso luoghi sicuri che preservi dai rischi di panico in caso di incidenti e /o incendi.
Attenta valutazione deve essere riservata anche ai rischi di incendio , eventualmente generate dalla presenza di allacciamenti aerei alla corrente elettrica o da eventuali altri fattori non adeguatamente posti sotto attenta osservazione, comunque sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e incolumità pubblica.
L'area antistante l'uscita di sicurezza delle Scuole Elementari in Piazza Alfieri deve essere lasciata sempre sgombra e libera da qualsiasi materiale ingombrante, attrezzatura, cassette e simili;
- 41.8) Requisito imprescindibile per il riconoscimento delle condizioni di esercizio su aree pubbliche resta l'adeguamento degli operatori alle norme igienico- sanitarie e di sicurezza, oltre a quelle di rispetto , soprattutto nelle ore del mattino, delle soglie di inquinamento acustico compatibili con le residenze;
- 41.9) Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti ed i divieti previsti da leggi speciali.

Art. 42 – Attrezzature di vendita

- 42.1) Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, potranno sporgere, dalla verticale del limite di allineamento oltre il posteggio assegnato, non oltre cm. 50 a condizione che sia consentito il transito dei mezzi autorizzati e dei mezzi di soccorso e non venga arrecata turbativa ad altri operatori commerciali ambulanti ed in sede fissa ; **tutta la merce esposta, sia a terra che appesa, dovrà essere collocata esclusivamente entro lo spazio delimitato del posto mercato ossia filo banco .**
- 42.2) Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita;
- 42.3) È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere;
- 42.4) Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

Art. 43 – Collocamento delle derrate

- 43.1) Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria;
- 43.2) Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a mt. 0,50;
- 43.3) L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1,50 dal suolo;

- 43.4) Sono soggette alle stesse disposizioni anche le derrate di prodotti non alimentari , riguardante i generi di abbigliamento e di biancheria , le pentole, le stoviglie, gli accessori di cucina e di arredamento;
- 43.5) In aggiunta ai requisiti minimi previsti dall'art .4 dell'O.Ministero della Salute del 03 aprile 2002 ed in analogia agli esercizi in sede fissa , è richiesta la presenza di taglieri specifici , diversi per tipologia di alimenti venduti previo frazionamento , nonché di utensili distinti in funzione degli alimenti soggetti a taglio o lavorazione;
- In tutti i negozi mobili immatricolati devono mettere in atto misure idonee a mantenere ininterrotta la catena del freddo , per una corretta conservazione degli alimenti ;
- Per la protezione igienica degli alimenti deperibili , i banchi temporanei devono essere dotati di apposite protezioni verso i clienti , con uno sviluppo verticale di almeno 30 cm, nonché di un'adeguata copertura dell'intero banco , sufficiente ad assicurare il riparo da intemperie climatiche e polluzioni ambientali.
- L'attività di vendita di formaggi freschi e stagionati può essere svolta anche su banchi temporanei aventi i requisiti previsti dall'art 5 comma 5 dell'O.M del 03/04/2002.
- Limitatamente ai formaggi non confezionati o non protetti, oltre ai requisiti previsti all'art. 5 comma 5 dell'O.M., in analogia ai negozi mobili, le protezioni verso i clienti devono avere uno sviluppo, oltre che verticale, anche orizzontale per almeno 30 cm;
- Per tutto quanto non menzionato , vige il rispetto delle “ Indicazioni operative per il commercio di prodotti alimentari sulle aree pubbliche di cui alla D.G.R. n. 25-12456.

Art. 44 - Divieti di vendita

- 44.1) È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte;
- 44.2) Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie;
- 44.3) A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa;
- 44.4) In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati;
- 44.5) È altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza del 03.04.2002 del Ministro della Sanità, recante “Requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche” e dal D.Lgs. n. 193/2007 e dal D.G.R. n. 79-7605 e dal D.G.R. n. 25.12456 del 10.05.2004 e s.m.i.;
- 44.6) La vendita e la somministrazione di prodotti alimentari sono comunque sottoposte al rispetto della legge n. 283/62 e del TULPS n. 773/1931 e del relativo regolamento di attuazione n. 382/80 e s.m.i., alla D.G.R. n. 25-12456/23004, al nuovo pacchetto igiene di cui al D.Lgs. n. 193/2007. La vendita in forma ambulante delle bevande alcoliche è vietata se effettuata su aree pubbliche al minuto, e anche in recipienti chiusi di capacità inferiore a l. 0,20 o a l. 0,33 rispettivamente per le bevande superalcoliche e poi per le bevande alcoliche.

Art. 45 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

- 45.1) Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti;
- 45.2) È vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati o luridi ;
- 45.3) La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici opportunamente autorizzati.

Art. 46 - Atti dannosi agli impianti del mercato

- 46.1) I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo. Al termine delle operazioni di vendita dovranno ripristinare l'originale stato del luogo occupato;
- 46.2) È altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e/o le aiuole e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento;

- 46.3) È vietato utilizzare in modo improprio gli impianti di derivazione idrica ed elettrica dell'area mercatale.
- 46.4) E' vietato conferire cenere o altro materiale non attinente l'esercizio dell'attività nel punto di raccolta delle cassette .

Art. 47 - Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas

- 47.1) È fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente e comunque sempre nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia della sicurezza e dell'incolumità pubblica e della prevenzione / protezione incendi;
- 47.2) Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

Art. 48 – Furti, danneggiamenti e incendi

- 48.1) L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.

PARTE X – ORGANI DI CONTROLLO

Art. 49 – Preposti alla Vigilanza

- 49.1) Preposti alla vigilanza sui mercati sono il Corpo di Polizia Locale Intercomunale , gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.

In particolare spetta al Corpo di Polizia Locale Intercomunale :

- sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;
- gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti, in collaborazione con personale addetto incaricato dall'Amministrazione Comunale di rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione
- far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (dimensionamento degli stalli , peso netto, pubblicità dei prezzi, orari di utilizzo, pulizia, mantenimento delle misure igienico/sanitarie, ecc.)
- far osservare il rispetto del presente Regolamento ,delle Norme in materia, do ordine e sicurezza pubblica.

Art. 50 - Commissione di Mercato

- 50.1) Per ogni area di mercato, gli ambulanti titolari di concessione di posto fisso, possono eleggere una Commissione composta da un massimo di tre delegati, uno per ciascun settore merceologico alimentare ed extra alimentare, ed uno per i produttori;
- 50.2) È compito degli ambulanti comunicare al Comune il nominativo degli eletti;
- 50.3) La Commissione ha il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con l'Assessorato al Commercio e con gli organi preposti alla vigilanza; inoltre rappresenta le istanze di carattere generale nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- 50.4) Sulle vicende relative alle attività mercatali e alle altre forme di commercio su area pubblica l'amministrazione Comunale acquisisce il parere dei rappresentanti eletti dagli operatori mercatali, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali;
- 50.5) Valgono inoltre le seguenti specificazioni:

- uno stesso operatore non può essere eletto Delegato in più aree di mercato comunali
- la delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso
- in caso di decadenza di un Delegato, subentra il successivo nella graduatoria dei voti riportati per la medesima area – in tal caso il nominativo del sostituto dovrà essere comunicato al Comune.

Art. 51 – Vigilanza attività svolta dai produttori agricoli

51.1) Al fine di realizzare una efficace azione di vigilanza e repressione degli abusi da parte degli agricoltori esercenti la vendita del loro prodotto, ai sensi degli indirizzi regionali , si prevede la costituzione di una Commissione di vigilanza, la cui composizione e le modalità di funzionamento verranno definiti in collaborazione con le Associazioni provinciali di categoria più rappresentative.

PARTE XI – NORME FINALI

Art. 52 – Norme finali

52.1) Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi vigenti e alle norme regionali .

Art. 53 – Canone, tasse e tributi comunali

- 53.1) Le concessioni annuali sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi secondo le modalità previste dal Comune;
- 53.2) Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato, il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.

Art. 54 - Sanzioni

- 54.1) Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. n. 114/98;
- 54.2) Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del comune, adottata ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98;
- 54.3) In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione;
- 54.4) Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Art. 55 - Abrogazione precedenti disposizioni

55.1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche, ad eccezione del Regolamento Comunale dell'area mercatale dei prodotti agricoli già richiamato all'art. 7 e così integrato, fatte salve nuove disposizioni di legge in attuazione alle Direttive relative ai servizi nel mercato interno.

Art. 56 - Osservanza di altri Ordinamenti Comunali

56.1) Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare tutte le Leggi, i Decreti e le Direttive che regolano la materia e i servizi nel mercato interno, le norme di Polizia Urbana, TOSAP, igienico-sanitarie, TULPS e del Codice della strada.

Art. 57 – Norme di rinvio

57.1) Gli allegati del presente regolamento integrano e pongono in esecuzione le norme contenute nel medesimo, pertanto hanno validità normativa di rinvio e la loro inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste nel presente regolamento e di legge.

TITOLO III

-REGOLAMENTO PER LE FIERE E LE SPOSIZIONI COMMERCIALI-

CAPO I - CARATTERISTICHE DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ED ESPOSITIVE

Art. 58 – Caratteristiche

58.1) Le manifestazioni di natura complessa afferenti in parte al regime giuridico di cui alla L.R n31 del 28\11\2008 “ Promozione e sviluppo del sistema fieristico Piemontese “ ed in parte alla disciplina del commercio su area pubblica che si svolgono annualmente a San Damiano d’Asti e oggetto del Regolamento sono:

Denominazione	Giorno	Area svolgimento primaria	Operatori	Posteggi	Assegnazioni	Merceologia
Fiera di San Giuseppe	La terza domenica e il terzo lunedì del mese di marzo	Piazza Camisola	Operatori Commerciali	n.2 + n. piccole attività	La concessione è valida per i soli giorni della fiera	Mista
		Corso Roma	Operatori Commerciali	n. 55		
		Piazza Rossino	Operatori Commerciali	n. 30		
		Via Peano	Operatori Commerciali	n. 20		
		Piazza Giovanni XXIII	Espositori	N 6		
		Piazza 1275	Espositori			
Fiera dei Santi	La prima domenica e il primo lunedì di novembre	Piazza Camisola	Operatori Commerciali	n.2 + n. piccole attività	La concessione è valida per i soli giorni della fiera	Mista
		Corso Roma	Operatori Commerciali	n. 55		
		Piazza Rossino	Operatori Commerciali	n. 30		
		Via Peano	Operatori Commerciali	n. 20		
		Piazza Giovanni XXIII	Espositori	n 6		
		Piazza 1275	Espositori	N 75		

58.2) Non vengono individuate aree di riserva da utilizzarsi in caso di impossibile utilizzo totale o parziale di quelle indicate come aree primarie;

58.3) La soppressione, lo spostamento o le modifiche a carattere definitivo delle manifestazioni oggetto del presente regolamento, potranno essere definite solo con provvedimento del Consiglio Comunale; mentre il semplice spostamento di data, a causa di pubblico interesse comunque sempre nel periodo stabilito, resta

di competenza della Giunta Comunale, mentre la causalità atmosferica avversa comporta l'annullamento previo provvedimento Sindacale o del dirigente del Settore.

58.4) La soppressione, lo spostamento o le modifiche a carattere provvisorio dei posti fiera delle manifestazioni oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti con Determinazione Dirigenziale, a seguito provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 59 – Definizioni

59.1) Ai sensi della normativa vigente con il termine “fiera” si intende il luogo ed il momento di promozione delle attività produttive ed economiche, e del loro sviluppo attraverso l'esposizione dei risultati della produzione stessa, siano essi industriali, artigianali, ortofrutticole, zootecniche e di servizi, nel quale un'eventuale attività di vendita assume valenza del tutto residuale rispetto alla finalità precipua di promozione;

59.2) Con il termine di “espositori” si intendono gli operatori che effettuano la promozione delle attività sopra indicate o che pubblicizzano la propria attività (a titolo esemplificativo coloro che espongono veicoli a motore, macchine agricole, materiali per l'edilizia arredamento, idropulitrici, impiantisti, mangimifici, ecc....). Tali operatori possono effettuare la contrattazione e la vendita in loco, ma non la consegna del prodotto o l'esecuzione del servizio, che deve avvenire successivamente;

59.3) Le fattispecie elencate al punto 1 non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche essendo escluse ai sensi dell'art 4 comma 2 lettera 1) del D.Lgs. n. 114/98;

59.4) Con il termine “operatori commerciali” si intendano i commercianti in possesso dell'autorizzazione amministrativa di commercio su area pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998 tipo A e tipo B, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni regionali vigenti.

CAPO II – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO AREA ESPOSITORI

Art. 60 - Accesso degli espositori all'area

60.1) L'accesso all'area di svolgimento dell'esposizione all'interno della fiera è consentita agli espositori assegnatari di posto nell'area di svolgimento, esclusivamente nell'orario fissato dal successivo articolo 63.

Art. 61 – Regole per la Circolazione pedonale e veicolare nell'area espositiva

61.1) La circolazione pedonale nella parte espositiva è rilasciata alla discrezionalità del visitatore. Sono vietati la circolazione e il posteggio degli automezzi se non facenti parte indispensabile dell'attività (autobanchi attrezzati, per l'esposizione o automezzi utilizzati quale deposito se collocati all'interno dello spazio espositivo in concessione) all'interno delle aree adibite a sede di esposizione fieristica. I mezzi non utilizzati vengono rimossi a cura del Corpo di Polizia Locale Intercomunale e le relative spese saranno a carico del proprietario del mezzo.

Art. 62 - Criteri di Assegnazione degli spazi espositivi

62.1) All'area espositiva di Piazza 1275 riservata alla Mostra – Mercato di macchine agricole e prodotti per l'agricoltura, il commercio e l'industria sono ammessi gli operatori che espongono generi extra-alimentari appartenenti ai seguenti generi merceologici:

- macchine agricole e attrezzature inerenti l'agricoltura, l'allevamento, l'industria e il commercio, autoveicoli e motoveicoli, materiali per l'edilizia, componentistica per la casa,
- enti benefici, associazioni di volontariato, ONLUS;

62.2) La domanda di partecipazione in bollo deve essere inoltrata al Protocollo del Comune di San Damiano d'Asti almeno 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione fieristica, corredata da autorizzazione amministrativa di commercio in caso di vendita;

- 62.3) Gli espositori presenti alla manifestazione dell'anno precedente hanno, compatibilmente con eventuali nuove destinazioni delle aree espositive, il diritto di priorità al mantenimento dello spazio occupato, rispetto alle nuove domande;
- 62.4) Le nuove domande di partecipazione di operatori che non abbiano partecipato alla manifestazione dell'edizione precedente saranno esaminate in base all'ordine cronologico di presentazione; lo spazio espositivo è limitato ad un solo posteggio per espositore;
- 62.5) Agli espositori ammessi alla manifestazione sarà rilasciata un'autorizzazione all'occupazione suolo pubblico, con validità temporale equivalente alla durata di svolgimento della manifestazione stessa;
- 62.6) In caso di indisponibilità del parcheggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'espositore, è demandato alla scelta dell'Ufficio Attività produttive, attraverso il Corpo di Polizia Locale Intercomunale, l'individuazione della miglior soluzione temporanea ed eccezionale, assegnando un posteggio non assegnato. Diversamente sarà impossibile rilasciare alcuna concessione;
- 62.7) Gli spazi espositivi non occupati entro l'orario fissato sono disponibili per l'assegnazione ad altri espositori che abbiano presentato regolare istanza e non abbiano ottenuto l'assegnazione di uno spazio espositivo, sulla base di presentazione delle domande e dei criteri fissati nel presente articolo. Qualora, a seguito delle assegnazioni di cui al comma precedente, nel giorno antecedente lo svolgimento del mercato ultramensile si rilevi la presenza di spazi espositivi liberi e non occupati, tali aree saranno disponibili per la concessione agli operatori che esercitano il commercio su area pubblica che abbiano presentato istanza di concessione di posteggio e che siano utilmente collocati nella graduatoria per l'assegnazione, privilegiando comunque le tipologie delle macchine e degli articoli per l'agricoltura, il commercio e l'industria, nonché delle auto e dei motoveicoli.

Art. 63 - Orari

- 63.1) Gli espositori dovranno sottostare alle seguenti regole orarie:
- orario di apertura esposizione: tutti gli espositori dovranno essere presenti all'interno dello spazio espositivo assegnato entro e non oltre le ore 7,00. Dopo tale orario lo spazio espositivo verrà ritenuto vacante e potrà essere assegnato ad altri espositori che abbiano presentato regolare richiesta o, in subordine agli operatori commerciali di cui all'articolo precedente
 - orario di allestimento degli spazi espositivi per macchinari agricoli ed attrezzature ingombranti: l'allestimento degli spazi espositivi potrà iniziare non prima delle ore 8,00 del sabato precedente allo svolgimento della manifestazione e dovrà concludersi entro le ore 17,00 del giorno della manifestazione
 - orario di chiusura dell'esposizione: l'attività di promozione sarà consentita non oltre le ore 19,00
 - l'orario di sgombero dell'area di mercato: lo sgombero totale dell'area dovrà essere completato entro e non oltre le ore 20,00 dell'ultimo giorno delle manifestazioni
- 63.2) A nessun espositore sarà consentito, salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità da comunicarsi al Comando di Polizia Locale Intercomunale, abbandonare il proprio spazio espositivo prima delle ore 16,30 di ciascuna giornata di svolgimento della manifestazione. Non costituiscono cause giustificative di abbandono anticipato le condizioni meteorologiche, salvo specifiche disposizioni generali da adottarsi con provvedimento motivato del Settore Attività Produttive di concerto con il Corpo di Polizia Locale Intercomunale.

Art. 64 – Obblighi degli espositori

- 64.1) Gli espositori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività, mentre i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro;
- 64.2) Su richiesta degli incaricati al controllo, dovranno esibire l'originale del titolo autorizzatorio all'occupazione di suolo pubblico e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di posteggio e della tassa raccolta rifiuti, trasporto e smaltimento rifiuti;
- 64.3) Sono vietati:
- la cessione totale o parziale dello spazio espositivo anche se gratuita
 - la distribuzione di volantini pubblicitari, di campioni, di atti pubblicitari, depliant e quant'altro, se effettuata al di fuori dello spazio espositivo
 - lo spostamento non autorizzato in altro spazio

- d) l'occupazione di spazi senza la prescritta autorizzazione ed in generale ogni atto o comportamento che costituisca intralcio, molestia o disturbo a espositori o visitatori
 - e) la collocazione per la sola giornata di domenica dei furgoni in corso Roma dinanzi a esercizi commerciali come da ordinanza notificata all'atto dell'assegnazione del posteggio;
- 64.4) Ai fini dimostrativi e previa comunicazione al Comune le macchine esposte possono essere azionate secondo un orario prefissato e purchè il loro funzionamento non costituisca pericolo o molestia. Il macchinario dovrà essere fornito di ogni dispositivo di sicurezza atto a prevenire gli infortuni, nonché di ogni dispositivo atto ad evitare l'emissione di fumi, gas, liquidi, cattivi odori, luci fastidiose, rumori, ecc. Le ditte espositrici dovranno provvedere in anticipo alle verifiche necessarie al rispetto delle vigenti norme in materia, escludendosi al riguardo ogni responsabilità nei confronti del Comune;
- 64.5) Il Comune di San Damiano provvede ad un servizio di vigilanza notturna, senza con ciò assumere alcuna responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti dei beni presenti esposti o comunque giacenti nel quartiere fieristico. La custodia e la sorveglianza dei posteggi competono ai rispettivi espositori per l'intero periodo di apertura della manifestazione sia nella fase di allestimento che di disallestimento.

CAPO III – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO AREA FIERISTICA

Art. 65 – Fiere - Criteri di assegnazione dei posteggi

- 65.1) Per ottenere l'assegnazione di un posteggio fiera sull'area predisposta alla manifestazione, è necessario essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa tipo A o dell'autorizzazione amministrativa tipo B, previste dal D.Lgs n 114/1998 provenienti da tutto il territorio nazionale;
- 65.2) La domanda di partecipazione deve essere inoltrata con lettera raccomandata e deve pervenire al protocollo comunale almeno 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione. Fa fede il timbro postale di partenza;
- 65.3) Le concessioni di posteggio relative alle manifestazioni fieristiche non sottostanno al regime decennale e la loro validità temporale è equivalente alla durata dello svolgimento della manifestazione;
- 65.4) I posteggi sono assegnati sulla base della graduatorie formate ai sensi delle disposizioni di cui alla normativa regionale vigente.
Le presenze maturate sono conteggiate sulla base di tabulati elaborati dal Settore Attività Produttive, su predisposizione dell'Ufficio comunale Tributi e Ufficio del Messo Comunale. È concesso all'operatore di dare prova delle presenze maturate sul mercato in oggetto mediante esibizione delle ricevute di pagamento della Tassa di Occupazione di Suolo Pubblico;
- 65.5) L'autorizzazione temporanea comprensiva di concessione di posteggio sarà rilasciata con provvedimento dirigenziale a seguito delle scelte operate dai soggetti collocati in graduatoria, appositamente convocati;
- 65.6) La presenza viene computata solo in caso di effettiva presenza nel giorno della domenica della manifestazione fieristica
- 65.7) Gli ambulanti concessionari di posto fisso nel mercato settimanale del lunedì sono autorizzati a partecipare alla fiera e a occupare il suolo pubblico con procedure semplificate rispetto a quelle ordinariamente previste per la partecipazione alle fiere ed in esenzione dal pagamento della T.O.S.A.P, già comprensivo del tributo annuale;

Art. 66 - Fiere – Modalità di formazione delle graduatorie

- 66.1) La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi di ogni singola fiera sarà formata secondo i seguenti criteri:
- somma del punteggio delle presenze pregresse
 - nel caso in cui più richiedenti abbiano maturato ugual numero di presenze, la graduatoria sarà stilata tenendo in considerazione l'anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro Imprese
 - a parità di punteggio formato dai titoli precedenti, costituirà titolo preferenziale la maggior anzianità di licenza
 - a parità di predetti titoli la domanda sarà valutata in base all'ordine cronologico di protocollo comunale;
- 66.2) Al fine di effettuare la scelta preventiva del posteggio, gli aventi diritto all'assegnazione alla luce della graduatoria formata verranno invitati a presentarsi presso l'Ufficio Comunale Fiera \ Attività Produttive, seguendo la graduatoria.

Il richiedente potrà farsi rappresentare da altri con delega scritta nella scelta del posteggio escludendo personale dipendente di questo Comune o scelte telefoniche. All'atto di delega deve essere allegata copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;

- 66.3) Ai soggetti utilmente collocati in graduatoria che non si siano presentati nel giorno e nell'ora in cui sono stati convocati per la scelta del posteggio, senza delegati, verrà assegnato un posteggio il giorno stesso della manifestazione previa presentazione all'ufficio Fiera\ attivita' Produttive entro le ore 7,00 ;

Art. 67 – Fiere - Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti

- 67.1) La spunta fiera dei posti vacanti si svolgerà solo la domenica ,ossia il primo giorno della manifestazione fieristica;
- 67.2) I posteggi non occupati dai concessionari entro le ore 7,00 del giorno della fiera verranno assegnati in spunta fiera, come di seguito:
- a) operatori assenti durante le operazioni di scelta preventiva per l'assegnazione, di cui al comma precedente
 - b) operatori richiedenti esclusi dall'assegnazione per mancanza di posteggi seguendo l'ordine di graduatoria
 - c) operatori le cui domande di partecipazione sono spedite fuori termine
 - d) concessionari di posteggio alla Fiera che si sono presentati in ritardo , ovvero dopo le ore 7,00
 - e) operatori commerciali che non hanno presentato alcuna domanda e che si presentano il mattino stesso per le operazioni di spunta in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio, di visura camerale non antecedente ai sei mesi e di idoneo documento di riconoscimento (per i cittadini extracomunitari permesso di soggiorno in corso di validità);
- 67.3) Per partecipare alla spunta fiera del primo giorno della manifestazione è necessario presentarsi presso l'Ufficio Fiera\ Attivita'Produttive del Comune tra le ore 7,15 e le ore 8,00 ed essere muniti di autorizzazione originale, documenti di riconoscimento, dimostrando con l'essere muniti delle attrezzature e delle merci di voler esercitare l'attività;
- 67.4) Qualora l'operatore assegnatario non occupi il posteggio assegnatogli entro 30 minuti, il posteggio si intenderà rifiutato e non sarà conteggiata la presenza. Nelle manifestazioni ultramensili non sono ammesse cause giustificative dell'assenza;
- 67.5) È possibile farsi sostituire, nel rispetto delle modalità dell'articolo 31 del presente regolamento e secondo le disposizioni regionali in merito . In caso di sostituzione non a norma , verrà azzerato il punteggio del titolare della concessione del posto fiera ;
- 67.6) La presenza fiera sarà conteggiata solo per gli operatori che ,occupando il posto ottenuto in spunta il primo giorno della manifestazione ossia la domenica, hanno presentato domanda nei termini o fuori termine;
- 67.7) Il posteggio si intende occupato qualora il banco sia montato ed atto alla vendita con le merci e le attrezzature fiscali;
- 67.8) Non è consentito lo scambio di posteggio, ;
- 67.9) In caso di delega dovranno essere tassativamente rispettate le prescrizioni di cui alla D.G.R 86-4861 del 17/12/2001, l'art 31 del presente Regolamento, pena l'azzeramento del punteggio pregresso ;
- 67.10) Il secondo giorno (lunedì) della manifestazione fieristica non avranno luogo le operazioni di spunta e dunque hanno diritto a piazzare:
- gli operatori che hanno ottenuto la concessione del posteggio in sede di assegnazione
 - gli operatori che hanno ottenuto l'assegnazione del posteggio durante le operazioni di spunta della domenica
- 67.11) Il secondo giorno (lunedì) della manifestazione fieristica dato il minor numero di operatori commerciali si procederà come da lunga prassi a una ricollocazione - accorpamento secondo l'ordine di graduatoria, nel rispetto dei diritti acquisiti , e in considerazione a esigenze di una corretta e scorrevole articolazione, prioritariamente in Corso Roma – fino a via San Rocco esclusa, via Peano e, da ultimo, in piazza Rossino; solo nel caso in cui si verifichi la presenza di posti fiera non occupati tra via Peano e l'area agricola , si procederà eccezionalmente all'assegnazione dei medesimi tramite spunta , secondo i criteri regionali

Art. 68 – Fiere – Orari d'ingresso e orari di apertura

- 68.1) L'ingresso all'area della fiera potrà avvenire dalle ore 6,00 alle ore 7,00 muniti della concessione di posteggio da esibire agli operatori addetti alla vigilanza e al controllo;
- 68.2) L'orario di apertura della fiera di San Giuseppe è il seguente :
- alla domenica è fissato alle ore 8,00 e l'orario di chiusura alle ore 19,00
 - al lunedì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 secondo gli orari del mercato ordinario del lunedì stesso di cui all'art 25 del presente Regolamento .
- 68.3) L'orario di apertura della fiera dei Santi è il seguente :
- alla domenica è fissato alle ore 8,00 e l'orario di chiusura alle ore 18,30
 - al lunedì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 secondo gli orari del mercato ordinario del lunedì stesso di cui all'art 25 del presente Regolamento

Art. 69 – Fiere – Modalità di occupazione del posteggio

- 69.1) Gli operatori commerciali possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, mantenendo libero da ingombro il passaggio per il pubblico i marciapiedi e le aree antistanti ;
- 69.2) Gli operatori commerciali titolari di concessione sono tenuti ad allestire il banco con le attrezzature e le merci .L'occupazione con il solo autoveicolo o con il solo montaggio delle strutture comporterà il conteggio dell'assenza ai fini dell'art. 29 comma 4 lettera b del D.lgs. n. 114/1998;
- 69.3) Gli operatori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature, i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori o rimossi con le modalità stabilite dal Comune;
- 69.4) Gli stessi devono tenere esposto in modo visibile la concessione del posteggio, l'originale del titolo autorizzativo e le ricevute attestanti il pagamento delle tasse di posteggio;
- 69.5) I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibili , secondo le vigenti disposizioni di legge, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile, ivi incluso la fattispecie che trattasi di merce usata.;
- 69.6) Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità non potranno sporgere per più di 80 cm oltre la linea di demarcazione del posto mercato, fermo restando che in ogni caso deve essere garantito il transito dei mezzi autorizzati e dei mezzi di soccorso;
- 69.7) È vietato tenere comportamenti molesti, occupare spazi non assegnati e marciapiedi , accendere fuochi liberi e utilizzare altoparlanti;

Art. 70 – Divieto di esercizio attività commerciale al di fuori dei posti fiera e responsabilità degli operatori

- 70.1) Durante la fiera è fatto divieto di esercitare l'attività di commercio al di fuori degli spazi fiera, ivi comprese le zone di sosta prolungata di cui agli artt. 5 e 36, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al D.lgs. n. 114/1998;
- 70.2) Il Comune declina ogni responsabilità in ordine a furti, danneggiamenti a beni, persone o cose che dovessero avvenire nel corso della manifestazione fieristica;
- 70.3) Eventuali danni a beni e impianti esposti non sono coperti da garanzia assicurativa del Comune. E' a carico dell'espositore la stipula di polizze assicurative per i danni che i beni e gli impianti possano subire in occasione della manifestazione.

Art. 71 –Verifica della Regolarità delle imprese del commercio su area pubblica .

Ai fini della verifica della regolarità contributiva e fiscale delle imprese del commercio su area pubblica , si rimanda interamente alla normativa regionale in merito ed in particolare alla DGR n 20-380 del 26 luglio 2010 e s.m.i . .

INDICE

TITOLO I

- **PARTE I – PREMESSA**
 - Art. 1 – Ambito di applicazione
 - Art. 2 –Definizioni
 - Art. 3 --Prescrizioni generali

- **PARTE II - ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**
 - Art. 4 - Programmazione Comunale
 - Art. 5 –Tipologie di mercato
 - Art. 6 – Esercizio del commercio itinerante
 - Art. 7 –Vendita da parte di produttori agricoli

- **PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI**
 - Art. 8- Sistema Autorizzatorio
 - Art. 9 –Disponibilità dei posteggi
 - Art. 10- Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A e B
 - Art. 11- Autorizzazioni di tipo A
 - Art. 12- Autorizzazioni di tipo B
 - Art. 13-Produttori agricoli - comunicazione inizio attività e concessione posteggi
 - Art. 14– Subingressi
 - Art. 15- Registro per le autorizzazioni

- **PARTE IV - REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI**
 - Art- 16 – Aree per l’esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche
 - Art. 17 – Aree espositive

- **PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI**
 - Art. 18 – Autorizzazioni temporanee
 - Art. 19 – Superficie - dimensione dei posteggi e merceologia di vendita
 - Art. 20 – Vendita senza autorizzazione

TITOLO II

- **PARTE VI – PREMESSA**

- **Art. 21**– Area di mercato e zone di vendita
 - **Art. 22** – Disciplina generale dei mercati
 - **Art. 23** – Norme in materia di funzionamento dei mercati
 - **Art. 24** – Normativa igienico-sanitaria
- **PARTE VII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO**
- **Art. 25** – Orario di mercato
 - **Art. 26** – Modalità di accesso degli operatori
 - **Art. 27** – Circolazione pedonale e veicolare
- **PARTE VIII – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI**
- **Art. 28** – Concessione del posteggio
 - **Art. 29** – Scambio consensuale di posteggi
 - **Art. 30** – Preposto – sostituzioni
 - **Art. 31** – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi
 - **Art. 32** – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato- Indisponibilità di posteggio
 - **Art. 33** – Migliorie
 - **Art. 34** – Posti assegnati a turno ai “Battitori”
 - **Art. 35** – Aree di sosta prolungata
 - **Art. 36** – Registro degli operatori sui mercati
 - **Art. 37** – Modalità di registrazione
 - **Art. 38** – Decadenza -sospensione della concessione di posteggio
 - **Art. 39** – Revoca del posteggio per pubblico interesse
 - **Art. 40** – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio
- **PARTE IX – MODALITÀ DI VENDITA**
- **Art. 41** – Obblighi dei venditori
 - **Art. 42** – Attrezzature di vendita
 - **Art. 43** – Collocamento delle derrate
 - **Art. 44** - Divieti di vendita
 - **Art. 45** - Vendita di animali destinati all'alimentazione
 - **Art. 46** - Atti dannosi agli impianti del mercato
 - **Art. 47** - Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas
 - **Art. 48** – Furti, danneggiamenti e incendi
- **PARTE X – ORGANI DI CONTROLLO**
- **Art. 49** – Preposti alla Vigilanza
 - **Art. 50** - Commissione di Mercato
 - **Art. 51** – Vigilanza attività svolta dai produttori agricoli
- **PARTE XI – NORME FINALI**
- **Art. 52** – Norme finali
 - **Art. 53** – Canone, tasse e tributi comunali
 - **Art. 54** – Sanzioni

- **Art. 55 - Abrogazione precedenti disposizioni**
- **Art. 56 - Osservanza di altri Ordinamenti Comunali**
- **Art. 57 – Norme di rinvio**

TITOLO III

▪ CAPO I - CARATTERISTICHE DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ED ESPOSITIVE

- **Art. 58 – Caratteristiche**
- **Art. 59 – Definizioni**

▪ CAPO II – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO AREA ESPOSITORI

- **Art. 60 - Accesso degli espositori all'area**
- **Art. 61 – Regole per la Circolazione pedonale e veicolare nell'area espositiva**
- **Art. 62 - Criteri di Assegnazione degli spazi espositivi**
- **Art. 63 - Orari**
- **Art. 64 – Obblighi degli espositori**

▪ CAPO III – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO AREA FIERISTICA

- **Art. 65 – Fiere - Criteri di assegnazione dei posteggi**
- **Art. 66 - Fiere – Modalità di formazione delle graduatorie**
- **Art. 67 – Fiere - Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti**
- **Art. 68 – Fiere – Orari d'ingresso e orari di apertura**
- **Art. 69 – Fiere – Modalità di occupazione del posteggio**
- **Art. 70 – Divieto di esercizio attività commerciale al di fuori dei posti fiera e responsabilità degli operatori**
- **Art 71- Verifica della regolarità contributiva e fiscale**

DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N.40 IN DATA 19.11.2012 –



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo CARAFA

PUBBLICATO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE
DAL 21.11.2012 AL 06.12.2012 –

Dalla Residenza Comunale, li 10.12.2012



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo CARAFA